

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 4 dicembre 1997.**

Aleffi, Aloisio, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Brancati, Brugger, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Chiappori, Cimadoro, Corleone, Armando Cossutta, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Giannattasio, Gnaga, Iotti, Leoni, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Negri, Occhetto, Olivo, Pennacchi, Polenta, Pozza Tasca, Prodi, Risari, Rodeghiero, Edo Rossi, Sales, Saonara, Sinisi, Soriero, Turroni, Veltroni, Visco, Vita, Zagatti.

Annuncio di proposte di legge.

In data 3 dicembre 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ALOI: « Disposizioni in favore dei marescialli dell'Arma dei carabinieri in congedo » (4381);

PISAPIA: « Modifiche al codice di procedura penale per i reati di competenza del giudice unico di primo grado » (4382).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale.**

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera del 1° dicembre 1997,

ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea ROTUNDO ed altri n. 9/3131/7, concernente il differimento e la regolarizzazione dei versamenti dei contributi agricoli unificati, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 marzo 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

**Richieste ministeriali
di parere parlamentare.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 28 novembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 novembre 1993, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sui progetti di decisione, vincolati per l'Italia, che saranno esaminati dal comitato esecutivo contemplato dal Titolo VII della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, nella riunione del 15 dicembre prossimo.

Tali richieste, d'intesa con il Presidente del Senato, sono deferite al comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 3 dicembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59,

la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente l'ordinamento del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 3 gennaio 1998.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 1° dicembre 1997, a pagina 6, prima colonna, alla quattordicesima e quindicesima riga, sostituire le parole: « IX Commissione (Trasporti) », con le seguenti: « X Commissione (Attività produttive) ».

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DE-
CRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1997, N. 362, RECANTE FINAN-
ZIAMENTO DELLA MISSIONE ITALIANA IN ALBANIA PER
RIORGANIZZARE LE FORZE DI POLIZIA ALBANESI E DEL-
L'ASSISTENZA AI PROFUGHI DELLA EX JUGOSLAVIA (4273)*

(A.C. 4273, sezione 1)**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, recante finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**ART. 1.**

(Consulenza e assistenza finalizzata alla riorganizzazione delle Forze di polizia albanesi).

1. È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, per consentire l'invio di una missione italiana per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle Forze di polizia albanesi, nei modi e nei termini previsti dal protocollo d'intesa firmato a Roma il 17 settembre 1997.

2. All'onere di lire 5.000 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nel bilancio

triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

ART. 2.

(Regime degli interventi a carattere umanitario).

1. Per consentire la tempestiva attuazione delle iniziative del presente decreto, nonché delle altre analoghe iniziative di carattere umanitario da attuarsi all'estero, comprese quelle di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, si applicano le disposizioni della legge 6 febbraio 1985, n. 15.

2. Al personale dell'Ufficio del commissario straordinario, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 12 giugno 1997, si applicano, per gli interventi da attuarsi all'estero, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, con oneri a carico delle ordinarie disponibilità di bilancio.

ART. 3.

(Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia).

1. Per consentire la conclusione degli interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni, e per l'attuazione di programmi di rimpatrio anche assistito, è autorizzata la spesa di 25 miliardi e 640 milioni di lire per l'anno 1997, da iscriverne al capitolo 4240 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 25 miliardi e 640 milioni di lire per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nel bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4273, sezione 2)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: Forze di polizia albanese *aggiungere le seguenti:*, con particolare riguardo all'azione di

vigilanza e controllo delle frontiere e alla prevenzione e repressione delle attività dirette a favorire l'ingresso clandestino in Italia,.

1. 1.

Serra.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

È istituito presso il Ministero dell'interno un sistema di banca dati fotodattiloscopica informatizzata, collegata con i posti di frontiera e, a livello territoriale, con le questure, le compagnie dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

1. 03.

Calzavara, Oreste Rossi, Gnaga.

ART. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per consentire il positivo inserimento dei cittadini albanesi esclusi dal rimpatrio, in quanto nelle condizioni per ottenere un permesso di soggiorno ai sensi della normativa vigente, o in quanto bisognosi di cure per motivi sanitari anche non gravi o per motivi di studio ai sensi dell'articolo 4 della direttiva del Presidente del consiglio dei ministri del 1° settembre 1997, le questure provvedono al rilascio dei relativi permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di studio e di cura. Il Ministro degli affari esteri, di concerto col Ministro dell'interno, provvede ad inserire i cittadini albanesi, titolari di permesso per lavoro subordinato, nelle quote previste dall'articolo 2 del decreto 23 luglio 1997, sulla programmazione dei flussi migratori per l'anno 1997.

2. 1.

Paissan, Gardiol.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Strutture di accoglienza).

1. È autorizzato il trasferimento alla regione Puglia di lire 1000 milioni per la realizzazione di strutture di prima accoglienza e assistenza in favore dei profughi provenienti dall'Albania.

2. Le strutture di cui al comma 1 sono realizzate dalla regione Puglia di concerto con gli enti locali maggiormente interessati dall'eccezionale afflusso dei profughi.

3. Alla gestione e all'organizzazione delle strutture di prima accoglienza possono concorrere le associazioni di volontariato e le organizzazioni non governative che ne facciano richiesta alla regione Puglia.

4. All'onere di lire 1000 milioni previsto dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero della difesa.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 02.

Paissan, Gardiol.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Conservazione di somme in bilancio).

Gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente decreto e dell'articolo 5 del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, non impegnati alla data del 31 dicembre 1997 sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati

nell'esercizio finanziario 1998. Nel medesimo esercizio finanziario possono essere altresì utilizzati gli stanziamenti iscritti in bilancio in conto competenze e in conto residui in applicazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, non impegnati al termine dell'esercizio 1997, per essere destinati, limitatamente alla somma di lire 3 mila milioni, alla provvista di mezzi e attrezzature tecnico logistiche per le esigenze delle forze di polizia operanti nella regione Puglia. Il Ministro del tesoro ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 03.

La Commissione.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Non restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e non sono fatti salvi gli effetti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 24 luglio 1992 n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 1992, n. 390 e successive modificazioni, per i cittadini della ex-Jugoslavia che, presenti in Italia, si sono resi colpevoli di reati, o si siano allontanati dai centri di accoglienza senza autorizzazione, o non sono in possesso della documentazione necessaria per il soggiorno, o non provengono dai territori di guerra.

3. 01. (ex 1. 04.)

Calzavara, Oreste Rossi, Gnaga.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

Negli interventi di cui al decreto-legge n. 24 luglio 1992 n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 1992, n. 390 e successive modificazioni, non sono ricompresi quelli atti a favorire forme alternative di accoglienza rispetto a quelle previste dal comma 5 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge. Per sfollati si

devono intendere i cittadini della ex-Jugoslavia giunti in Italia prima dell'11 marzo 1996. La definitiva uscita degli sfollati dai centri di accoglienza governativi e il loro rimpatrio deve avvenire non oltre il 31 dicembre 1997 con priorità per coloro i quali si siano resi colpevoli di reati.

3. 04. (ex 1. 05.)

Calzavara, Oreste Rossi, Gnaga.

(A.C. 4273, sezione 3)

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Dall'entrata in vigore della presente legge per i fini previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, non sono beneficiari di alcun intervento di carattere umanitario o assistenziale dello Stato ovvero degli enti locali i cittadini della ex Jugoslavia giunti in Italia dopo l'11 marzo 1996.

Dis. 1. 01. (ex 1. 01.)

Calzavara, Oreste Rossi, Gnaga.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Dall'entrata in vigore della presente legge per i fini previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede ad inviare trimestralmente alla Presidenza della Camera, alla Presidenza del Senato e alle competenti Commissioni parlamentari un rapporto tecnico particolareggiato elaborato dai ministeri competenti sugli interventi che ciascuno di loro ha posto in essere e portato a termine.

Dis. 1. 02. (ex 1. 02.)

Calzavara, Oreste Rossi, Gnaga.

(A.C. 4273, sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che lo Stato italiano si è più volte impegnato, anche in sede di incontri internazionali, ovvero di Unione europea, di Nazioni Unite, di Paesi industrializzati, a partecipare attivamente alla lotta contro la criminalità,

impegna il Governo

ad istituire presso il Ministero dell'interno un sistema di banca-dati fotodattiloscopica informatizzata collegata con i posti di frontiera, e a livello territoriale con le questure e con le compagnie dei carabinieri e della guardia di finanza.

9/4273/1

Calzavara.

La Camera,

considerato che:

il decreto-legge n. 362 del 1997 prevede solo un contributo limitato all'arco di 6 mesi;

l'esodo di immigrati clandestini dall'Albania continua incessantemente;

il Governo albanese, a prescindere dal protocollo d'intesa fra Albania ed Italia firmato il 17 settembre 1997, ha richiesto la cessione di natanti italiani per il controllo delle proprie coste;

l'immigrazione clandestina proveniente da vari paesi attraverso le coste non viene fronteggiata nella dovuta maniera;

impegna il Governo:

a costituire e potenziare un'unica forza di guardia costiera che unifichi tutte

le forze dell'ordine ed operanti a tutela delle coste;

realizzare, per quanto attiene al problema albanese, un monitoraggio parallelo sia sulle coste albanesi sia sulla costa italiana affidandone il coordinamento alla marina militare, unica forza in grado di disporre di attrezzature radar e di controllo aereo idoneo a vigilare con risultati positivi sul canale di Otranto.

9/4273/2

Giannattasio.

La Camera,

preso atto delle risultanze dell'esame della missione in Albania svoltosi venerdì 31 ottobre 1997, dalla III Commissione affari esteri;

considerate le attività cui è chiamata a far fronte la struttura della nostra Ambasciata nella promozione di sempre più stretti rapporti nei settori economico e culturale;

considerata la necessità, così come tra l'altro richiesto anche dalle autorità albanesi, di rafforzare e potenziare le strutture diplomatiche italiane a Tirana;

considerato altresì che la nostra sezione consolare è sottoposta ad una grande tensione a causa dell'eccezionale richiesta di visti, cui non è in grado di far fronte in modo dovuto;

considerato inoltre che prima della crisi albanese nei piani del Ministero degli affari esteri era prevista l'apertura di una sezione consolare a Valona;

considerato che il giorno 18 novembre 1997 sono stati sottoscritti da parte albanese ed italiana due importanti accordi, uno sull'occupazione dei lavoratori stagionali e l'altro sulla riammissione delle persone alla frontiera;

considerato che per la gestione dei suddetti accordi le nostre autorità diplo-

matiche e consolari in Albania dovranno disporre di unità lavorative, mezzi e strutture adeguate:

impegna il Governo

a potenziare e rafforzare la struttura diplomatica italiana a Tirana e a potenziare in termini di persone e mezzi la sezione consolare italiana in Albania anche aprendo, così come era previsto, una sezione consolare a Valona.

9/4273/3

Leccese.

(Nuova formulazione)

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, recante finanziamento alla missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e l'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia;

considerata l'esigenza di improntare le relazioni italo-albanesi al livello adeguato al massimo soddisfacimento dei comuni interessi nel settore della lotta alle organizzazioni criminali dei due paesi;

impegna il Governo:

a prevedere forme di collaborazione tra le rispettive Forze di polizia;

a prevedere, inoltre, l'istituzione di un consolato italiano nella città di mare di Durazzo e Valona per snellire le pratiche e la fila che giornalmente assillano la nostra ambasciata a Tirana.

9/4273/4

Volontè Marinacci, Grillo, Pannetta.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1997,

n. 362, recante finanziamento alla missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e l'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia;

considerata l'esigenza che la collaborazione del nostro Paese in ordine alla riorganizzazione delle Forze dell'ordine albanesi avvenga improntandola al rispetto dei principi democratici cui tali forze per il delicato compito cui sono preposte devono più di altri soggetti pubblici conformarsi;

impegna il Governo

a far sì che l'impiego di nostri esperti nella fase collaborativa riguardante l'assistenza tecnica alle Forze di polizia albanesi abbia anche il fine di svolgere funzioni di controllo e vigilanza su eventuali abusi che le stesse forze dell'ordine albanesi potrebbero esercitare tramite indicazioni dell'attuale Governo albanesi, e prevedendo, nell'eventualità che l'agire delle Forze di polizia albanesi nel loro operato non dovesse conformarsi ai principi democratici e di rispetto della vita e dei beni dei cittadini nonché al loro diritto di esercitare liberamente e pacificamente i diritti politici, di riconsiderare quanto stabilito dal presente disegno di legge in ordine alla riorganizzazione delle Forze dell'ordine albanesi.

9/4273/5

Panetta, Volontè Grillo, Marinacci.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, recante finanziamento alla missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e l'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia;

considerato che giornalmente "sciame di natanti" sbarcano sulle coste del nostro Paese miriadi di clandestini alla mercé di mercanti senza scrupolo e che in questi

"arrembaggi" notturni il valore più alto di ogni essere umano che è la vita, viene calpestato in ogni sua forma nonché di come, in modo raccapricciante, ci si comincia ad abituare alle morti per annegamento e ai sempre più numerosi dispersi;

constatato come per lo più tali clandestini vanno ad ingrossare le file della manovalanza a servizio di gruppi criminali dediti al traffico di droga, allo sfruttamento della prostituzione ed a ogni traffico illecito oltre che allo sfruttamento lavorativo in condizioni di vita a livello di schiavitù;

considerato, inoltre, come unitamente ai clandestini tale flusso costituisce occasione per il trasporto di droga per distribuirlo sul mercato delle sostanze stupefacenti e di armi da guerra da vendere alle organizzazioni criminali;

impegna il Governo

a prevedere, unitamente al Governo albanese, che i mezzi terrestri, aerei e navali nonché il materiale tecnologicamente avanzato, forniti dal nostro Paese, siano impiegati tenendo conto dell'esigenza di rafforzare il contrasto del traffico di clandestini diretto verso l'Italia e gli altri paesi facenti parte dell'accordo di Schengen;

a porre prioritariamente in discussione al Senato la proposta di legge sull'immigrazione.

9/4273/6

Marinacci, Volontè Panetta, Grillo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

considerato:

l'alto prezzo in vite umane determinato dal perdurante esodo dall'Albania di lavoratori, di parenti di lavoratori stranieri già residenti in Italia e di profughi, segnatamente kurdi;

la perdurante e disperante disoccupazione e la lentezza della ricostruzione dell'economia, della convivenza civile e delle relative infrastrutture in Albania;

l'intervento di organizzazioni criminali che, in questa situazione, lucrano sulla disperazione e sulla conseguente immigrazione illegale in condizioni spesso di massima insicurezza e pericolo;

la non operatività a tutt'oggi degli accordi, più volte promessi o annunciati, fra Italia e Albania per l'attivazione di flussi legali per lavoro stabile o stagionale e per ricerca di lavoro, e le difficoltà di ottenute visti d'ingresso per ricongiungimento familiare o visita a parenti, il che alimenta il serbatoio di persone disponibili all'immigrazione illegale;

l'evidente assurdità di una espulsione in massa dei cittadini albanesi giunti nel periodo dell'emergenza e tuttora presenti, i quali, specialmente se ricongiuntisi a parenti e/o avviatisi al lavoro in Italia, una volta rinviiati in Albania contribuirebbero a gontiare la disoccupazione e la possibile immigrazione clandestina;

l'esaurimento delle previsioni di ingresso contenute nel decreto sui "flussi d'immigrazione" per il 1997, evidentemente sottostimate rispetto alla reale domanda di lavoro in Italia;

l'evidente inutilità e pericolosità di una politica che si limiti al controllo e al respingimento dei profughi e degli immigranti clandestini sulle coste e in mare, senza intervenire per prevenire l'esodo offrendo vie legali per l'ingresso in Italia e per un inserimento lavorativo, utile peraltro all'economia albanese in termini di rimesse;

impegna il Governo:

a snellire ulteriormente le procedure per l'attivazione e il coordinamento di interventi governativi, non governativi e intergovernativi di tipo sociale ed umanitario in Albania;

a perfezionare e rendere rapidamente operativo l'accordo per l'ingresso in Italia di quote di lavoratori albanesi, anche anticipando le norme contenute nel disegno di legge già approvato dalla Camera, in merito all'ingresso per "ricerca di lavoro" su liste da predisporre presso le sedi consolari italiane, anche in eccedenza rispetto alle quote d'ingresso previste per il 1997;

ad impartire le opportune disposizioni al fine di facilitare l'emissione di visti per ingresso legale in Italia per ragioni diverse dal lavoro, quali studio, visita a parenti, ricongiungimento familiare, cure mediche;

a riconsiderare, d'intesa con il governo albanese, i rimpatri previsti entro la data del 30 novembre, consentendo, in base al punto 4 della Direttiva Pcm del 31 agosto 1997, la permanenza regolare in Italia dei cittadini albanesi in presenza di rapporti di lavoro, vincoli familiari o altri motivi legittimi;

a rivedere le previsioni contenute nel vigente Protocollo d'intesa fra Italia e Albania sul controllo del mare e delle coste e le conseguenti disposizioni operative, in coerenza con le norme del diritto della navigazione e con una situazione che vede una prevalente esigenza di prevenzione dei naufragi e di salvataggio in mare;

a prendere in esame, in attesa di una nuova normativa sull'asilo, provvedimenti straordinari per la temporanea accoglienza umanitaria di profughi provenienti da situazioni di estesa persecuzione e illibertà, quali i profughi kurdi, così da sottrarre le vittime di tali persecuzioni alla speculazione ed al connesso rischio di vita.

9/4273/7

Brunetti, Cento, Moroni, Nardini, Chiavacci.

La Camera,

considerato:

che i fondi stanziati dall'articolo 3 del decreto-legge n.367/97 sono appena suffi-

cienti alla copertura delle spese sostenute fino alla fine dell'anno in corso, per l'assistenza di una esigua minoranza dei profughi riconosciuti provenienti dalle repubbliche ex jugoslave;

che molti di tali profughi, e segnatamente coloro che sono entrati all'inizio della guerra o sono stati bloccati in Italia dallo scoppio delle ostilità, hanno ormai consolidato una vita sociale, familiare e spesso lavorativa in Italia, ed infatti solo un'esigua minoranza ha usufruito dei rimpatri assistiti;

che le notizie provenienti dall'ex Jugoslavia, e segnatamente dalla Bosnia e dal Kosovo, descrivono una situazione tuttora non pacificata ed attraversata da tensioni, conflitti e persecuzioni di minoranze;

impegna il Governo:

a individuare, anche in sede di Legge finanziaria, le possibili fonti di rifinanziamento dell'assistenza di profughi ex jugoslavi, specialmente su richiesta degli enti locali e di organismi non governativi che abbiano già accumulato esperienze in materia;

a consentire, in presenza di un avvenuto inserimento sociale o lavorativo o di legami familiari in Italia, la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in altro permesso per motivi legittimi, con particolare riguardo alle situazioni ormai consolidate in Italia prima o nei primi anni del conflitto;

a tenere comunque conto delle situazioni di tensione e di possibile persecuzione ai fini del rimpatrio dei profughi.

9/4273/8

Nardini, Brunetti, Chiavacci, Jervolino Russo, Cento, Moroni.

La Camera,

considerato:

che nel canale d'Otranto continua l'esodo verso le coste pugliesi di cittadini

albanesi o comunque provenienti dall'Albania, in condizioni drammatiche sia per lo sfruttamento da parte di organizzazioni criminali, sia per le condizioni di totale insicurezza, che hanno prodotto le recenti tragedie con la perdita di molte vite umane;

che, come previsto anche dalle norme e consuetudini della navigazione, la tutela della vita e la salvezza dei naviganti in pericolo devono avere assoluta preminenza in tutte le operazioni di vigilanza delle coste e del mare;

che il necessario coordinamento fra gli organismi e servizi interessati è previsto ed opera dietro segnalazione di situazioni di emergenza, ma non in situazioni normali e con funzioni preventive di possibili disastri in mare;

che i mezzi più sofisticati per la ricognizione dall'alto, collegati in tempo reale con la rete di rilevazione satellitare, ovvero i ricognitori C-130 e gli elicotteri dell'aviazione Usa di stanza nell'aeroporto di Brindisi appositamente ceduto dall'Italia, non sono intervenuti né in occasione dei recenti naufragi né in altre occasioni similari;

che è imminente, per ragioni di bilancio, il trasferimento da Brindisi in altra sede del servizio SAR (Search and Rescue: Soccorso aereo in mare) dell'Aviazione militare e del connesso Servizio meteorologico, ovvero di due preziosi servizi militari di valenza civile;

impegna il Governo:

ad intensificare il coordinamento degli organismi competenti (Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Guardia costiera, unità, servizi radar e radiogoniometrici e velivoli da pattugliamento della Marina militare e dell'Aviazione), e con finalità non solo di salvataggio in mare, ma di prevenzione dei naufragi;

a prevedere, soprattutto nelle situazioni di possibile pericolo, un automatico coordinamento, sia nella ricognizione sia

nell'eventuale intervento, fra i servizi italiani ed i servizi di ricognizione radar, aerea e satellitare della Nato e degli Usa competenti per area;

ad intervenire affinché rimanga a Brindisi e sia potenziato il servizio SAR dell'Aeronautica militare.

9/4273/9

Chiavacci, Nardini, Brunetti, Jervolino Russo, Cento.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

visto i contenuti del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, per la parte che riguarda l'intervento della missione italiana per riorganizzare le Forze di Polizia albanesi;

considerato l'impegno del nostro Paese per la ricostruzione del tessuto istituzionale, sociale ed economico albanese;

considerato altresì che con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1997 è stato istituito l'Ufficio del commissario straordinario per le iniziative italiane in Albania con il compito di coordinare gli interventi italiani e di individuare le priorità, privilegiando gli immediati interventi nei settori dell'ordine pubblico, delle strutture giudiziarie e penitenziarie, della sanità e della pubblica istruzione;

impegna il Governo

a riferire periodicamente al Parlamento sugli obiettivi fissati e i risultati conseguiti in merito agli interventi italiani in Albania.

9/4273/10

Oreste Rossi, Calzavara, Leccese, Gnaga.

La Camera,

premesso che lo Stato italiano si è più volte impegnato anche in sede di incontri internazionali, ovvero di Unione europea,

Nazioni Unite, vertici di paesi industrializzati, a partecipare attivamente alla lotta contro la criminalità;

evidenziato che tutti i rapporti al Parlamento del ministero dell'interno indicano preoccupazione per un'internazionalizzazione della criminalità;

evidenziato ancora che l'Italia per la sua forma territoriale e per la sua forma geografica è suscettibile di un accesso illegale e risultano esservi basi logistiche di soggetti appartenenti ad organizzazione del terrorismo integralista;

premesso anche che si registrano legami tra le organizzazioni internazionali criminali anche di stampo mafioso (ex Unione Sovietica, Cina, Albania) e organizzazioni similari italiane:

impegna il Governo

al fine di prevenire e contrastare l'insediamento e la diffusione di situazioni più o meno gravi di illegalità o di criminalità, a istituire presso il ministero dell'interno a un sistema di banca-dati fotodattiloscopica informatizzata collegata con i posti di frontiera, e a livello territoriale con le questure e con le compagnie dei carabinieri e della guardia di finanza.

9/4273/11

Fontan, Calzavara, Oreste Rossi.

La Camera,

premesso che ogni stato dell'Unione europea è sovrano;

premesso altresì che sovente il Governo cita, per supportare la propria politica di organizzazione di flussi migratori, gli esempi di paesi come la Francia e il Regno Unito;

ricordato al Governo che la situazione di questi paesi non è assolutamente paragonabile storicamente a quella dell'Italia, avendo essi sviluppato una politica estera di egemonia economia e territoriale, che ha portato alla nascita di imperi co-